

Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 10

(Requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:

a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;

b)

(ABROGATA)

(1)

2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.

Note:

1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014